

COMUNE DI RAVARINO
- Provincia di Modena -

REGOLAMENTO COMUNALE
DEL VERDE

Approvato con deliberazioni Consiliari n. 112 del 13/12/00 e 2 del 19/2/01

Publicato all'Albo Pretorio dal 23/2/2001 al 9/2/2001

Divenuto esecutivo ai sensi del Dlgs 267/2000 in data 28/2/2001

Ripubblicato dal 1/3/2001 al 16/3/2001

Entrato in vigore il 17/3/2001

IL SINDACO
Lenzi Massimo

IL SEGRETARIO
Arena dr. Rosario

INDICE

- 1 - Principi. pag. 4
2 - Oggetto del Regolamento. pag. 4

TITOLO 1°

CAPITOLO I

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

- 3 - Oggetto della salvaguardia. pag. 6
4 - Norme d'esclusione pag. 6
5 - Definizione di aree di pertinenza pag. 6
6 - Nuovi impianti pag. 6
7 - Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni pag. 7
8 - Abbattimenti. pag. 10
9 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti pag. 10
10 - Potature pag. 11
11 - Danneggiamenti pag. 11
12 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere pag. 11
13 - Difesa fitosanitaria. pag. 12
14 - Manutenzione ed interventi a carico dell'Amministrazione Comunale pag. 12
15 - Presa in carico da parte del Comune di aree verdi pag. 12

CAPITOLO II

ALBERI DI PREGIO

- 16 - Individuazione degli alberi di pregio. pag. 14
17 - Indicazioni per i proprietari. pag. 14

CAPITOLO III

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

- 18 - Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale. pag. 16

TITOLO 2°

REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

- 19 - Ambito di applicazione. pag. 18
20 - Destinatari. pag. 18
21 - Interventi vietati. pag. 18
22 - Interventi consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta. pag. 19
23 - Competenze per il rilascio delle autorizzazioni. pag. 19

TITOLO 3°

NORME INTEGRATIVE

- 24 - Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte. pag. 21
25 - Sfalci dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade. pag. 21
26 - Salvaguardia di maceri e specchi d'acqua. pag. 21
27 - Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua. pag. 22
28 - Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi. pag. 22

TITOLO 4°
NORME FINANZIARIE E
REGOLAMENTI IN CONTRASTO

29 -	Organi delegati.	pag. 24
30 -	Norme regolamentari in contrasto.	pag. 24
31 -	Riferimenti legislativi.	pag. 24
<u>Allegato n. 1</u>		pag. 25

1) PRINCIPI

Data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio (il valore del paesaggio è tutelato anche dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica);

visto il ruolo di vitale importanza che essa riveste per l'ambiente e l'igiene, esplicando funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio;

riconoscitone il rilievo negli aspetti culturali e ricreativi;

L'Amministrazione comunale, attraverso il presente Regolamento, salvaguarda le aree a verde pubblico e privato.

2) OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento detta disposizioni di difesa delle essenze arboree(*), di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie, delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni quali maceri, fossi e scoli.

L'Amministrazione comunale fornisce, a chiunque li richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente Regolamento.

*Per essenze arboree si intende ogni pianta avente carattere arboreo od arbustivo.

TITOLO 1°

CAPITOLO I

NORME GENERALI SUL

VERDE

PUBBLICO E PRIVATO

TITOLO 1°
CAPITOLO I
NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

3) OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

Le essenze arboree che abbiano raggiunto scientificamente un idoneo sviluppo vegetativo rispetto alla specie di appartenenza, sono oggetto di salvaguardia, come pure gli alberi piantati in sostituzione di altri.

Per gli alberi di cui al presente articolo si applicano le norme degli articoli seguenti.

4) NORME DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate e cioè gli impianti di origine esclusivamente artificiale disposti per più file parallele in pieno campo e destinati alla produzione di legname come pure gli impianti agroambientali realizzati ai sensi del Reg. CEE 2078/92 e gli impianti forestali produttivi o misti realizzati ai sensi del Reg. CEE 2080/92 e successive modifiche e variazioni.

Sono altresì esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, i vivai, nonché tutte le coltivazioni da frutto.

Sono escluse inoltre tutte le specie elencate nel gruppo 4 dell'elenco delle essenze menzionate, in quanto infestanti e alteranti gli equilibri normalmente esistenti.

Sono invece da considerare sottoposti a tutela i viali o filari che abbiano esplicito carattere di tipicità in riferimento alle tradizioni locali, solo se appositamente catalogate dal P.R.G; sono altresì compresi i tutori vivi delle piante della vite in filari.

5) DEFINIZIONE DI AREE DI PERTINENZA

Ai fini della tutela e dello sviluppo delle essenze arboree relativamente all'apparato sia aereo sia radicale, si definiscono "aree di pertinenza" le superfici permeabili necessarie a garantire la vita degli alberi in condizioni soddisfacenti.

6) NUOVI IMPIANTI

Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n°285 del 30.04.92 agli artt. 12, 16, 17, 18, 29 e relativo regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi.

Nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno agrario ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi l'interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi, ecc., deve essere inderogabilmente rispettata la distanza minima dalla base del tronco di m. 1 e, quando possibile, una superficie non impermeabilizzata di mq. 4.

Non sono ammesse le specie sensibili e potenziali vettori del colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) quali: pero selvatico, melo selvatico, sorbo domestico, sorbo degli uccellatori, sorbo montano, biancospino, azzeruolo, nespole e agazzino.

7) SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

L'impianto delle specie del gruppo "4" é sconsigliato per ragioni di salvaguardia del paesaggio e perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico - ambientali.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

1°) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.)

Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema.

Sono consentite pertanto esclusivamente quelle essenze che vegetavano nelle foreste padane, vale a dire alberi ed arbusti del solo gruppo "1" e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Possono essere usate specie diverse solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento dell'ecosistema.

In caso di impianti realizzati ai sensi di regolamenti comunitari (es. Reg. CEE 2078/92 e Reg. CEE 2080/92) o regionali, non varranno le presenti norme ma quelle specifiche di tali regolamenti.

2°) ZONE AGRICOLE

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della pianura creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi.

Potranno pertanto essere messi a dimora alberi e arbusti dei gruppi "1" e "2" nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; è consentito inoltre l'impianto di essenze del gruppo "3" all'interno delle aree cortilive.

3°) VERDE URBANO

Essendo l'ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.

Potranno essere messi a dimora alberi e arbusti dai gruppi "1", "2" e "3". Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali.

LISTA DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI

GRUPPO 1°

ALBERI

<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre
<i>Alnus glutinosa</i> L. Gaertn.	Ontano nero
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco
<i>Fraxinus Excelsior</i> L.	Frassino
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	Frassino meridionale
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco
<i>Populus canescens</i> Ait. Smith	Pioppo grigio
<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero
<i>Populus nigra "Italica"</i> L.	Pioppo cipressino
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio selvatico
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia
<i>Salix alba</i> L.	Salice bianco
<i>Salix viminalis</i> L.	Salice da vimini
<i>Tilia plathyphyllus</i> Scop.	Tiglio
<i>Tilia cordata</i> L.	Tiglio selvatico
<i>Ulmus carpiniifolia</i> L.	Olmo campestre
<i>Juglans regia</i> L.	Noce

ARBUSTI

<i>Clematis vitalba</i> L.	Vitalba
<i>Clematis viticella</i> L.	Viticella
<i>Colutea arborescens</i> L.	Vescicaria
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinella
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaggine
<i>Frangula alnus</i> Miller.	Frangola
<i>Hedera helix</i> L.	Edera
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Olivello spinoso
<i>Humulus lupulus</i> L.	Luppolo
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Lonicera
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Spino cervino
<i>Rosa canina</i> L.	Rosa selvatica
<i>Rubus caesius</i> L.	Rovo bluastro
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott.	Rovo comune
<i>Salix cinerea</i> L.	Salice grigio
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	Salice da ripa
<i>Salix purpurea</i> L.	Salice rosso
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco

Viburnum lantada L.

Viburnum opulus L.

Lentaggine

Pallon di maggio

GRUPPO 2°

ALBERI

Celtis australis L.

Ficus carica L.

Juglans regia L.

Malus domestica Borkh.

Morus alba L.

Morus nigra L.

Platanus orientalis L.

Populus nigra var. *Italica* Duroi

Prunus persica L.

Prunus armeniaca L.

Prunus cerasifera Ehrh.

Prunus domestica L.

Prunus cerasus L.

Punica granatum L.

Pyrus communis L.

Salix viminalis L.

Tilia spp.

Vitis vinifera L.

Bagolaro, spaccasassi

Fico

Noce

Melo

Gelso

Moro

Platano orientale

Pioppo cipressino

Pesco

Albicocco

Mirabolano

Prugno, Susino

Amarena

Melograno

Pero

Salice da vimini

Tiglio

Vite comune

ARBUSTI

Sono ammesse solo le specie caducifoglie.

GRUPPO 3°

ALBERI

Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".

Sono ammesse le conifere fino ad un massimo del 20%.

Qualora il numero complessivo d'alberi da collocare a dimora fosse inferiore o uguale a 4, tale percentuale è elevata al 50%.

ARBUSTI

Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".

GRUPPO 4°

<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	<i>Acacia, Robinia</i>
<i>Ailanthus altissima</i> Mill. Swingle	Ailanto
<i>Acer negundo</i> L.	Acero americano
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	Falso indaco

Ad eccezione delle loro varietà non infestanti.

Sono fatti salvi casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.

8) ABBATTIMENTI

L'abbattimento degli alberi oggetto di salvaguardia (come specificato all'art.3 e 4 del presente Regolamento) é consentito di norma solo in caso di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone o la viabilità, ecc.) e, in via straordinaria, qualora faccia parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, una miglioria ambientale dell'esistente o in caso di esemplari affetti da patologie gravi.

Chi intende abbattere degli alberi deve inoltrare al Comune una comunicazione in carta libera, come da modello a pag. 28 - Allegato n. 1, nella quale siano descritte le caratteristiche delle piante stesse e le motivazioni di tale intenzione.

Prima di procedere all'abbattimento l'interessato dovrà attendere il riscontro alla comunicazione, che il Comune provvederà a dare entro 20 gg. dal ricevimento, con eventuali prescrizioni cui attenersi.

Il mancato riscontro del Comune nel termine di 20 gg. é da intendersi come riscontro positivo.

Qualora le ragioni dell'abbattimento appaiano dubbie, l'Amministrazione Comunale può predisporre un sopralluogo con un tecnico specializzato per redigere una perizia tecnica. Tale intervento deve avvenire entro 30 gg.

L'interessato dovrà avere notizia almeno 5 giorni prima della data e dell'orario in cui avverrà il sopralluogo e sarà sua facoltà richiedere la presenza di un perito di parte; in caso di contrasto tra le due perizie ci si rivolgerà per il giudizio ad un arbitro.

Qualora non ricorrano le condizioni che consentano l'abbattimento, il riscontro del Comune sarà negativo (con motivazione esplicita).

In caso di grave e imminente situazione di pericolo provocata da alberi, il proprietario o altra persona avente titolo, può procedere all'abbattimento dopo la semplice comunicazione telefonica all'Ufficio Tecnico Comunale o alla Polizia Municipale.

9) SOSTITUZIONI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI

A) L'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale (esplicita o tacita) per l'abbattimento di organismi anche non più vegetanti, impone la ripiantumazione di altrettanti esemplari secondo quanto prescritto dall'art. 7.

Ciò non è d'obbligo nel caso in cui si effettuino diradamenti in impianti troppo fitti, salvo la possibilità di trapiantare in un'area della medesima proprietà.

B) L'abbattimento senza previa autorizzazione (esplicita o tacita) come indicato all'art.8 e/o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree (danneggiamenti) comportano la sostituzione con altrettanti individui secondo quanto prescritto dall'art. 7, poiché considerati abbattimenti non autorizzati.

Nel caso in cui la ripiantumazione sia innaturale per ragioni tecniche il proprietario dovrà fornire all'Amministrazione Comunale gli alberi da mettere a dimora che saranno collocati in area pubblica.

C) Ciò che è definito al punto B è sanzionabile ai sensi di legge.

- D) In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento sarà considerato una violazione al presente Regolamento.
- E) L'inottemperanza alle prescrizioni riportate negli atti autorizzativi comporta l'automatico decadimento del riscontro positivo del Comune di cui all'art. 8 e l'applicazione delle relative sanzioni.
- F) E' fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

10) POTATURE

A) Le potature devono essere effettuate sulla pianta interessando branche e rami di diametro non significativo per il portamento della stessa, praticando i tagli ai nodi o biforcazioni in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica si definisce "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno". Gli interventi si effettueranno, ove possibile, durante la fase di riposo vegetativo, esclusi quelli sulle branche morte che possono essere eseguiti tutto l'anno. La "potatura verde", cioè quella eseguita con le piante in fase vegetativa, è ammessa solamente per interventi di piccola entità. Gli interventi di capitozzatura, qualora ritenuti necessari, devono comunque essere eseguiti in modo da non compromettere la sopravvivenza della pianta.

B) Gli interventi di potatura non eseguiti secondo le indicazioni del presente articolo comportano una sanzione determinata ai sensi di legge.

11) DANNEGGIAMENTI

A) E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle essenze arboree, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio; sono ammesse pavimentazioni con autobloccanti in modo da renderle non impermeabili.

B-1) Nelle aree di pertinenza delle essenze arboree è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a m 0,20.

B-2) E' vietato inoltre l'asporto del terreno.

C) E' vietato affiggere cartelli manifesti e simili alle essenze arboree, di proprietà sia Pubblica che privata, quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.

D) E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle essenze arboree e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

12) NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Fermo restando quanto indicato nell'art. 11 del presente Regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

In particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza di cui all'art. 5.

All'interno della suddetta area non dovranno avvenire lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche.

Gli interventi in contrasto saranno sanzionati come previsto al precedente art.9.

13) DIFESA FITOSANITARIA

Nella difesa fitosanitaria occorre privilegiare, ove possibile, tecniche di lotta biologica e integrata al fine di evitare ricadute negative nei confronti della salute pubblica e dell'ambiente.

In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari occorre adottare tutte le precauzioni stabilite dalla delibera della Giunta Regionale n. 1469/98.

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

In particolare è obbligatoria la lotta a:

Processionaria del Pino (D.M. 20.05.26)

Cancro colorato del Platano (D.M. 03.09.87).

Colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) (D.M. 27.03.96)

E' inoltre consigliata la lotta all'*Hyphantria cunea* Drury (ruga defogliatrice).

Al fine di contribuire al contenimento biologico dei fitofagi, oltre che di produrre effetti positivi sulla componente faunistica dell'ecosistema, é consigliato il collocamento di nidi artificiali, particolarmente per uccelli insettivori.

14) MANUTENZIONE ED INTERVENTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà Comunali, effettuate dall'Amministrazione o per conto di essa possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

15) PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE DI AREE VERDI

Le superfici a verde, per essere prese in carico da parte dell'Amministrazione comunale, devono essere state realizzate secondo i principi del presente capitolo.

TITOLO 1°

CAPITOLO II

ALBERI DI PREGIO

CAPITOLO II

ALBERI DI PREGIO

16) INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

Le essenze arboree individuate nell'apposito censimento predisposto dall'Amministrazione comunale, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo e ai principi di cui al Capitolo I.

17) INDICAZIONI PER I PROPRIETARI

I proprietari degli alberi di pregio sono tenuti ad eliminare tempestivamente, ove possibile, le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali agenti nocivi.

A) Manutenzione ordinaria

Il proprietario dell'essenza arborea di pregio è tenuto, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche della pianta e l'incolumità delle persone.

B) Manutenzione straordinaria o abbattimenti autorizzati

Gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune in caso di pericolo o di cattivo stato fitosanitario. Per quanto espresso all'art. 8 del presente Regolamento in caso di pericolo il proprietario ne darà comunicazione telefonica all'Amministrazione Comunale e procederà all'abbattimento. In caso di malattia tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune previo parere dell'Osservatorio Regionale delle Malattie delle Piante entro 30 gg.

C) Sostituzioni a seguito di abbattimento

In caso di abbattimento autorizzato, per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie salvo casi particolari nei quali il Comune prescriverà l'utilizzo di altre specie. Gli impianti di sostituzione dovranno avvenire con piante aventi diametro di almeno 3 cm, misurato ad 1 m dal colletto.

D) Sanzioni

L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comporta una sanzione determinata ai sensi di legge.

E' fatto salvo ogni altro onere derivante dall'applicazione del Codice Penale.

TITOLO 1°

CAPITOLO III

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

CAPITOLO III

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

18) SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

A) Gli interventi, anche a carattere manutentorio, effettuati nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, debbono tendere alla conservazione delle originarie caratteristiche qualora i predetti parchi e giardini siano stati individuati con atto comunale.

B) Fatto salvo il principio di cui al precedente punto A, qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nei Capitoli I e II e previa presentazione di un progetto che deve essere approvato dalla Commissione Edilizia Integrata, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

TITOLO 2°

REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

TITOLO 2°

REGOLAMENTAZIONE D'USO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

19) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Titolo del Regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione comunale.

20) DESTINATARI

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.

21) INTERVENTI VIETATI

E' tassativamente vietato:

- A) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
- B) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
- C) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole.
- D) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.
- E) Permettere ad un animale in proprio affidamento di uccidere molestare o ferire un'altro animale.
- F) Raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici.
- G) Provocare danni a strutture e infrastrutture.
- H) Inquinare terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.
- I) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
- L) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate.
In assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.
- M) L'uso di qualsiasi mezzo a motore.

- N) L'utilizzo di qualsiasi tipo di bicicletta, al di fuori dei sentieri all'uopo predisposti, o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso, ed a velocità eccessiva.
- O) Provocare rumori e schiamazzi.
- P) Permettere ad un animale in proprio affidamento di molestare o ferire delle persone.

22) INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

- A) Introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo.
- B) L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive.
- C) L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.
- D) Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.
- E) L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali.
- F) La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.
- G) La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.
- H) L'esercizio di forme di commercio o altre attività.
- I) L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.
- L) L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.
- M) L'ingresso a cavallo.
- N) L'ingresso di animali di grossa taglia.

23) COMPETENZE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo è affidato agli Uffici competenti, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

TITOLO 3°

NORME INTEGRATIVE

TITOLO 3°

NORME INTEGRATIVE

24) DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE

E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi laterali alle strade, dei canali, degli argini dei fiumi ad eccezione delle scoline.

Salvo diverse disposizioni da parte del Comune, detto materiale potrà essere raccolto in cumuli i quali potranno anche essere bruciati sotto stretta sorveglianza fino al loro spegnimento.

25) SFALCIO DEI FOSSI E CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE PRESSO LE STRADE

A fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti con interventi eseguiti nei mesi da aprile a ottobre di ogni anno.

Se non sarà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico rifacimento al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.

Oltre a queste operazioni i frontisti, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 7 del presente Regolamento, al quale si può derogare solo in caso di eccezionale emergenza, dovranno provvedere ad eseguire le seguenti opere:

A) taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché eliminazione della vegetazione esistente sui cigli dei fossi stradali;

B) regolazione delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade al fine di non ostacolarne la visibilità.

L'Amministrazione comunale, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla legge, qualora le operazioni di manutenzione non siano eseguite entro 10 gg. dalla segnalazione da parte del comune, farà eseguire i lavori d'ufficio con spese a carico degli inadempienti.

26) SALVAGUARDIA DI MACERI E SPECCHI D'ACQUA

I maceri, gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati. E' vietato, di norma, il loro interrimento ad esclusione di eventuali ragioni igienico-sanitarie certificate dagli organi competenti.

Gli interventi di riempimento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati dal Comune.

La chiusura dei maceri e degli specchi d'acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di variabilità biologica.

In caso di riempimenti anche parziali, non autorizzati, oltre alla sanzione amministrativa prevista dalla legge, il trasgressore dovrà, a proprie spese, ripristinare la situazione precedente.

E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.

27) SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA

E' vietato sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

In caso di soppressione o tombamento anche parziali, non autorizzati, oltre la sanzione amministrativa prevista dalla legge, il trasgressore dovrà, a proprie spese, ripristinare la situazione precedente.

Sono esclusi gli interventi realizzati dal Comune o da altresì Enti per ragioni di pubblica utilità; tali interventi dovranno essere approvati dalla Commissione Edilizia Integrata, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

28) SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DEI MACCHIONI ARBUSTIVI

Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati, è vietato il loro danneggiamento.

Nelle zone agricole l'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, potrà essere autorizzata, in via straordinaria, qualora faccia parte di un progetto di riqualificazione del verde che comporti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, una miglioria ambientale dell'esistente o nel caso di piante affette da malattie o virosi.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa evitando, ogni volta sia possibile, l'utilizzo di trinciaerba e trinciasarmenti.

In caso di abbattimento o estirpazione non autorizzata é prevista una sanzione amministrativa stabilita dalla legge.

Oltre a questa sanzione amministrativa é previsto l'obbligo della ripiantumazione secondo le precisazioni dell'Amministrazione Comunale. Qualora non si ottemperasse a quest'ultimo obbligo é prevista un'ulteriore sanzione amministrativa.

TITOLO 4°

NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

TITOLO 4°

29) ORGANI DELEGATI

Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono gli agenti di Polizia Municipale.

30) NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO

Le norme regolamentari e urbanistiche comunali, escluse quelle del regolamento edilizio, che sono in contrasto col presente Regolamento s'intendono automaticamente sostituite.

31) RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ALLEGATO N. 1

AL SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI RAVARINO

OGGETTO: comunicazione abbattimento o potatura alberi.
(Art. 7 e 8 Regolamento Com.le del Verde)

Il Sottoscritto _____
Nato a _____, il _____
Residente in _____, Via _____
nc. _____, Tel. n° _____, Cod. Fisc. n° _____

COMUNICA

Che intende:

1) abbattere n° _____ alberi, soggetti a salvaguardia, della specie _____

Per le seguenti ragioni:

- Pubblica utilità
- Pericolo per persone e viabilità
- Sistemazione area (allegare eventuale progetto)
- Diradamento d'alberi senza sostituzione
- Altro _____

Detti alberi saranno sostituiti con:

n° _____ essenza _____

n° _____ essenza _____

n° _____ essenza _____

L'intervento avverrà in Via _____ presumibilmente nel
periodo _____ e sarà effettuato:

- personalmente
- tramite Ditta specializzata (indicare quale) _____

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che i lavori possono partire solo dopo 20
giorni dalla data di comunicazione, trascorsi i quali, se non è avvenuto riscontro da parte
del Comune, si considera autorizzato l'intervento.

Ravarino, li _____

In fede
